

VII CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI
UNIVERSITARI
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

"L'INFLUENZA DEL DIRITTO EUROPEO SUL DIRITTO COMMERCIALE ITALIANO:
VALORI, PRINCIPI, INTERESSI"

Roma, 26-27 febbraio 2016

GIUSEPPE CARRARO

**Pubblicità commerciale e «diritto all'oblio» nella prospettiva dei diritti
dell'uomo**

SOMMARIO: 1. Note introduttive: il problema dell'incidenza dei diritti fondamentali nei rapporti economici. - 2. Funzione e rilievo del sistema della pubblicità commerciale agli effetti dell'art. 8 CEDU. - 3. Il diritto al rispetto della vita privata nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo: la nozione di *vie privées sociale* e la sua dimensione economica. - 4. Fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione e diritto all'oblio. Quali soluzioni?. - 5. *Surenchère* di tutele per la vita privata ed effetti distorsivi sui rapporti economici.

1. Note introduttive: il problema dell'incidenza dei diritti fondamentali nei rapporti economici.

Fino ad un tempo relativamente recente, diritto dell'impresa - sia esso di fonte nazionale o comunitaria - e diritto europeo dei diritti dell'uomo definivano ambiti concettuali e normativi all'apparenza ben difficilmente destinati ad intersecarsi: giacché, mentre le linee evolutive di quest'ultimo movevano verso il riconoscimento della centralità della

persona umana come «criterio di misura della giuridicità»¹, il primo s'indirizzava piuttosto verso l'elaborazione di strutture sempre più spersonalizzate e complesse, rispetto alle quali i diritti individuali potevano al più ricevere accidentalmente tutela soltanto in chiave economica, e solamente in quanto espressione particolare e riflessa delle libertà economiche volta a volta garantite dalla Costituzione o dai Trattati, sempre nell'interesse superiore del mercato e della concorrenza. Tanto più remota appariva, perciò, la necessità di un contemperamento tra discipline poste a tutela d'interessi così distanti fra di loro nello svolgimento della vita sociale.

Ma nel corso dell'ultimo quindicennio, e con sempre maggior frequenza, si sono moltiplicate le voci che hanno criticamente posto il tema dell'incidenza dei diritti fondamentali sul diritto privato, in generale, e più in particolare nella sfera del diritto degli affari²; rispetto alla quale si è pure ipotizzato che nel campo della libertà d'iniziativa economica

¹ Cfr. N. LIPARI, *Diritti fondamentali e categorie civilistiche*, in L. LANFRANCHI (a cura di), *Garanzie costituzionali e diritti fondamentali*, Ist. Enc. Treccani, Roma, 1997, p. 344 s.

² *Ex plurimis*, A. FALZEA, *Nel cinquantenario della convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, I, p. 695 ss.; P. RESCIGNO, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto privato (famiglia, proprietà, lavoro)*, *ibid.*, 2002, I, p. 325 ss.; R. GERARDS, *Die Europäische Menschenrechtskonvention im Konstitutionalisierungsprozess einer gemeineuropäischen Grundrechtsordnung*, Lang, Frankfurt am M., 2007, p. 90 s.; J. DINE, *Using Companies to Oppress the Poor*, in J. DINE, A. FAGAN (a cura di), *Human Rights and Capitalism, a Multidisciplinary Perspective on Globalisation*, Edward Elgar Pub., Cheltenham, Northampton, 2006, p. 50 ss.; V. BUONOCORE, *Principio di uguaglianza e diritto commerciale*, in *Giur. comm.*, 2008, I, p. 551 ss.; E. FURA-SANDSTRÖM, *Business and Human Rights – Who Cares?*, in L. CAFLISCH ed a. (a cura di), *Liber amicorum Luzius Wildhaber*, Engel, Kehl, Strasbourg, Arlington, 2007, p. 159 ss.; F. D. BUSNELLI, *La faticosa evoluzione dei principi europei tra scienza e giurisprudenza nell'incessante dialogo con i diritti nazionali*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, p. 287; N. LIPARI, *Persona e mercato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, p. 755 ss.; *Id.*, *Diritti fondamentali e ruolo del giudice*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 635; G. VETTORI, *I principi comuni del diritto europeo dalla Cedu al Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 115 ss.; *Id.*, *Diritti fondamentali e diritti sociali. Una riflessione fra due crisi*, in *Contr. e impr.*, 2011, p. 915 ss.; N. ABRIANI, *La proprietà come diritto dell'individuo di fronte alla comunità internazionale*, relazione presentata al convegno *L'incidenza del diritto internazionale sul diritto civile*, Capri 25-27 marzo 2010; GUIDO ROSSI, *Capitalismo e diritti umani*, in *Riv. soc.*, 2011, p. 3 ss.; V. SCALISI, *Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio «personalista» in Italia e nell'Unione Europea*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, I, p. 145 ss.; G. CARRARO, *Società di capitali e diritti dell'uomo*, *ibid.*, 2012, I, p. 205 ss.; G.C.M. RIVOLTA, *La convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto societario italiano*, in *Accademia dei Giusprivatisti Europei. Atti dell'Accademia*, Milano, 2013, p. 109 ss.; *Id.*, *Diritto delle società. Profili generali*, nel *Trattato di dir. comm.*, diretto da V. Buonocore, Giappichelli, Torino, 2015, p. 31 ss.; E. NAVARRETTA, *Libertà fondamentali dell'U.E. e rapporti fra privati: il bilanciamento di interessi e i rimedi civilistici*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 878 ss.

predicata dall'art. 41 Cost. i diritti fondamentali di fonte convenzionale debbano propriamente assumersi come criteri di delimitazione della libertà stessa alla stregua del co. 2° dell'art. 41. Cosicché, quanto più si dovesse espandere sul piano sovranazionale la protezione della libertà e della dignità umana mediante il riconoscimento di nuovi profili di tutela rilevanti sull'agire economico, tanto più sarà destinata a restringersi la garanzia costituzionale della libertà d'iniziativa economica e dell'autonomia negoziale che ad essa si correla³.

Non deve dunque sorprendere che, con altrettanto incalzante frequenza, pronunce recenti ed autorevoli abbiano reso ineludibile per chiunque si occupi della disciplina delle attività economiche affrontare – con strumenti conoscitivi ed interpretativi adeguati – il tema di una sua armonizzazione col sistema convenzionale europeo di salvaguardia dei diritti dell'uomo⁴.

È in questa luce che interessa esaminare e valutare la questione sollevata davanti alla Corte di giustizia da una recente ordinanza della Corte di cassazione⁵, concernente un preteso “diritto all'oblio” in capo

³ La dignità umana assurge del resto oramai – per comune consenso – a valore supremo dell'ordinamento, non suscettibile in assoluto né di negoziazione né di bilanciamento (art. 1 Carta di Nizza; e cfr. art. 1 GG tedesca) e perciò idoneo a delimitare anche la omologa “libertà d'impresa” garantita, al pari dell'art. 41 Cost., dall'art. 16 Carta di Nizza: F. D. BUSNELLI, *op. cit.* (nt. 2), p. 305 ss.; N. LIPARI, *Persona e mercato*, cit., p. 757; S. РОДОТА, *Dal soggetto alla persona*, ESI, Napoli, 2007, p. 27 ss. Sul punto G. CARRARO, *op. cit.* (nt. 2), p. 214 ss.

⁴ Basti pensare, tra le sentenze più recenti, a Corte eur. dir. dell'uomo 3 dicembre 2015, *Mytilinaios e Kostakis c. Grecia* (n° 29389/11), in materia di diritto negativo d'associazione con riguardo alle denominazioni d'origine controllata; o all'ormai celebre Corte eur. dir. dell'uomo 4 marzo 2014, *Grande Stevens c. Italia*, in *Foro it.*, 2015, IV, 129, e in *Giur. comm.*, 2014, II, p. 543 con nt. di G. ABBADESSA, sulla disciplina sanzionatoria del *market abuse*; ma anche a Corte eur. dir. dell'uomo 29 gennaio 2013, *Zolotas c. Grecia*, in *Recueil des arrêts et décisions*, 2013-I, p. 359, in materia di prescrizione dei conti correnti bancari; oppure a Corte giust. UE 26 giugno 2007, causa C-305/05, *Ordre des barreaux francophones et germanophone et al. c. Conseil des ministres*, in *Dir. comm. internaz.*, 2008, p. 907, con nt. BALDASSARRE; 14 ottobre 2004, causa C-36/02, *Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 1435.

⁵ Cass., ord. 17 luglio 2015, n. 15096, in *Dir. e Giust.*, 2015, 29, p. 19, con nt. VALERIO. La fattispecie verteva sulla domanda, avanzata all'ufficio del registro delle imprese dall'ex amministratore unico ed ex liquidatore di una società fallita, di cancellazione del dato che collegava il proprio nome a quello della fallita stessa, sull'asserto che fosse decorso un arco di tempo sufficiente a considerare esaurita la finalità dell'iscrizione

all'amministratore di società fallita, cui dovrebbe corrispondere una potenziale «deroga alla durata temporale illimitata e ai destinatari indeterminati dei dati pubblicati sul registro delle imprese». La domanda di pronuncia pregiudiziale esplicita invero, tra le norme di riferimento, anche e in primo luogo l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁶, che viene esattamente richiamato attraverso il meccanismo indiretto dell'art. 52 della Carta di Nizza, in quanto disposizione della CEDU alla cui portata occorrerebbe ragguagliare il diritto (comunitario) alla protezione dei dati personali, a sua volta riconosciuto dall'art. 8 della medesima Carta di Nizza⁷.

2. Funzione e rilievo del sistema della pubblicità commerciale agli effetti dell'art. 8 CEDU.

Il provvedimento, motivato con passaggi di ampio respiro secondo una tipica tecnica da *grand arrêt*, s'impone dunque all'attenzione del giuscommerzialista per lo sforzo che dedica nel porre e definire la questione della potenziale esistenza e dell'ambito di rilevanza di un

pubblicitaria e che il persistere dell'accessibilità del dato nuocesse alla prosecuzione della sua attività professionale.

⁶ L'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848, così recita: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

⁷ È appena il caso di rammentare che la non ancora avvenuta adesione dell'Unione Europea alla CEDU (secondo la previsione dell'art. 6.2 del Trattato di Lisbona) – i cui tempi sembrano ora prevedibilmente allungarsi, dopo il parere negativo di Corte giust. UE 18 dicembre 2014, parere 2/13, in *Foro it.*, 2015, IV, c. 61, sul progetto di accordo di adesione – impedisce per ora un'applicazione diretta della CEDU come fonte del diritto comunitario. L'adesione resta necessaria anche secondo la nostra Corte cost. 5 aprile 2012, n. 78, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2012, II, p. 423 con nt. Dolmetta, Salanitro, Semeraro, Tavormina; 11 marzo 2011, n. 80, in *Riv. dir. internaz.*, 2011, p. 578, affinché si produca l'effettiva equiparazione delle norme della CEDU a norme di diritto comunitario e si possa conseguentemente dar corso a disapplicazione diretta della norma interna confliggente da parte del giudice nazionale: v. altresì E. KLEIN, *Das Verhältnis des Europäischen Gerichtshofs zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte*, in D. MERTEN, H.J. PAPIER (a cura di), *Handbuch der Grundrechte*, Bd. VI/1, Müller, Heidelberg, 2010, p. 1269 ss., spec. 1311 ss.; V. SCALISI, *op. cit.* (nt. 2), p. 167.

conflitto tra esigenze del sistema di pubblicità nel registro delle imprese – per come esso è sorto ed è disciplinato in Italia, ma anche per come esistenza e funzioni ne risultano in buona parte vincolate, alla stregua della prima direttiva comunitaria (dir. 68/151/CEE, ed ora anche, da ult., dalla dir. 2012/17/UE) –, da una parte, e diritto al rispetto della vita privata e familiare predicato dall’art. 8 CEDU, dall’altra.

Una precisazione preliminare si rende però subito necessaria, anche rispetto alla motivazione della Cassazione. La nozione di pubblicità commerciale che dovrebbe essere qui assunta, almeno per ciò che rileva ai particolari fini dell’art. 8, in realtà prescinde del tutto dalle categorie giuridiche dell’efficacia privatistica – secondo i casi, notiziale, dichiarativa, costitutiva oppure sanante – su cui tradizionalmente s’incentra, anche sul piano tassonomico, l’interesse della dottrina per questa e per altre forme di pubblicità rilevanti nella sfera patrimoniale⁸.

Essa esige piuttosto un altro approccio da un diverso angolo visuale, e sotto due risvolti distinti che a ben vedere accomunano tutti i sistemi europei di pubblicità commerciale e sociataria – per quanto storicamente diversi – e stanno alla base anche del “Sistema di interconnessione dei registri delle imprese” (BRIS) e dell’*European Business Register* (EBR).

Il primo aspetto è che, appunto a prescindere dalla sua attitudine a produrre effetti nei rapporti interprivati (secondo le fattispecie e i diversi ordinamenti: notiziali, dichiarativi o costitutivi), per i fatti e gli atti enunciati dall’art. 2193 c.c. (nonché dall’art. 2, prima direttiva) l’adempimento pubblicitario forma sempre oggetto di un *dovere giuridico*

⁸ Su cui v., da ult. C. IBBA, *Profili della pubblicità legale delle imprese (l’apporto di Antonio Pavone La Rosa)*, in corso di pubblicazione in *Riv. dir. comm.* (testo consultato per la cortesia dell’a.); G. PETRELLI, *Trascrizione immobiliare e Costituzione*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 103

in senso proprio⁹. Ciò lo diversifica dall'adempimento della formalità pubblicitaria prescritta in altri ambiti – come *in primis* la pubblicità immobiliare, dei mobili registrati e della proprietà industriale e intellettuale¹⁰ – che non costituisce invece un comportamento propriamente dovuto; nel senso che non sussistono né un dovere giuridico né un correlativo potere sostitutivo nell'autorità preposta alla tenuta del registro, o in altri, di promuovere *ex officio* l'iscrizione obbligatoria¹¹. Sussiste unicamente la necessità per i soggetti interessati – necessità configurabile alla stregua di un imperativo ipotetico, cioè propriamente un *onere* in senso giuridico – di provvedere all'adempimento pubblicitario come mezzo per conseguire un effetto a sé utile (cfr. art. 2644, 2684 c.c.; 15, 138 c.p.i.; 17 r.m.c., ecc.)¹².

Al contrario, l'obbligatorietà delle iscrizioni nel registro delle imprese (e *mutatis mutandis* nel registro delle persone giuridiche di diritto privato) si rivela, come vedremo, fondamentale nella prospettiva dell'art. 8 CEDU e le avvicina alla funzione primaria anagrafica, per così dire, e di

⁹ Lo sottolinea anche C. IBBA, *Pubblicità legale delle imprese e "semplificazioni" poco riuscite*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2015, 1, il quale annovera appunto tra le rare eccezioni alla generale obbligatorietà degli adempimenti pubblicitari la pubblicità facoltativa in lingua straniera degli atti di società di capitali (prevista, in attuazione della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dall'art. 2250 c.c.) e quella dei piani finalizzati al risanamento dell'esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa (ai sensi dell'art. 67, 3° co., lett. d), ult. parte, l. fall.).

¹⁰ V. M. MAGGIOLÒ, *Prolegomeni a una riflessione sui beni mobili registrati: sfruttamento dell'opera cinematografica e riservato dominio nella vendita di macchine*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 233 ss.

¹¹ Che sussiste invece alla stregua dell'art. 2190-2193 c.c., 2630 c.c.; ma anche, *mutatis mutandis*, dell'art. 35 c.c. e dell'art. 32 ord. st. civ. Come ricorda V. AFFERNI, voce *Registro delle imprese (cenni storici e di diritto comparato)*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XV, UTET, Torino, 1968, p. 180, mentre oggi l'iscrizione nel registro delle imprese è appunto obbligatoria e la sua inosservanza viene sanzionata, l'iscrizione nelle antiche matricole delle corporazioni era facoltativa e diretta non a procurare conoscibilità di determinati fatti ai terzi, ma tutt'al più a rendere possibile la prova di determinate circostanze (così ad es. la *adnotatio societatis*).

¹² Ciò risulta vero persino nel sistema del libro fondiario, perché, fermo restando che ogni corpo tavola è originariamente censito d'ufficio nel libro maestro e che la proprietà non può essere negozialmente trasferita senza intavolazione (art. 2 l. tav.), quest'ultima rimane pur sempre un adempimento che non forma oggetto *stricto sensu* di obbligo, sebbene sia necessario a conseguire l'effetto; così come dimostra del resto la disciplina degli acquisti extratavolari (es. art. 5-6 l. tav.): v. Cass. 15 aprile 2014, n. 8743, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce «Trascrizione», n. 59 (che lo definisce letteralmente «esercizio di una semplice facoltà»); 28 novembre 2012, n. 21120, *ibid.*, 2012, voce cit., n. 47; 21 marzo 2011, n. 6393, in *Giust. civ.*, 2013, I, p. 494; 5 luglio 2002, n. 9735, *ibid.*, 2003, I, p. 1299; 6 dicembre 1997, n. 12428, in *Riv. giur. edilizia*, 1998, I, p. 296.

censimento dello *status* dei singoli soggetti dell'ordinamento, che per le persone fisiche è propria dei registri dello stato civile¹³. E se pure anche qui il sistema conosca momenti di pubblicità c.d. volontaria o facoltativa, con funzione prevalentemente probatoria, nei quali i registri fungono *anche* da strumento per soddisfare un interesse individuale del singolo che adempie la formalità (ad es. art. 2297, 2331, 2470 co. 3, 2471, 2556, 2559 c.c.; ma del resto v. pure art. 162, co. 3, c.c. e art. 1 d.p.r. 361/2000), ciò non ne eclissa la fondamentale finalità pubblicistica, obbligatoria e d'ordine pubblico economico o, rispettivamente, civile.

Il secondo risvolto concerne l'aspetto, per così dire, prettamente gnoseologico ed è correlato al primo, oltre che chiaramente sotteso dal IV *considerando* della prima direttiva 68/151. Questi sistemi pubblicitari a carattere di *compulsory registration to public census* hanno invero lo scopo principale non già di dirimere i conflitti tra potenziali titolari concorrenti sulla medesima situazione giuridica soggettiva o comunque d'imprimere sicurezza alla circolazione di talune categorie di beni¹⁴, bensì di consentire l'acquisizione pura e semplice di conoscenza¹⁵: alle pubbliche amministrazioni così come alla generalità degli altri soggetti dell'ordinamento (lo si chiami società civile o mercato), alla stregua del basilare principio *qui cum alio contrahit vel est vel debet esse non ignarus*

¹³ L'accostamento è accennato già nell'ordinanza della Cass. 15096/2015, § 4.4.1 (nt. 5). Come osserva del resto A. CERINO-CANOVA, *Degli atti dello stato civile*, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al diritto italiano della famiglia*, t. IV, CEDAM, Padova, 1992, p. 700, del concetto di *status* è sempre matrice un'esigenza di certezza.

¹⁴ Così anche C. IBBA, *Profili della pubblicità legale delle imprese*, cit. (nt. 8), p. 11; G. GABRIELLI, *La funzione detta dichiarativa delle formalità pubblicitarie nel registro delle imprese (art. 2193 c.c.) e nei registri immobiliari (art. 2644 c.c.)*, in AA.VV., *Pubblicità degli atti e delle attività*, ESI, Napoli, 2014, p. 11.

¹⁵ O comunque a produrre pur sempre un fatto *lato sensu* di conoscenza potenziale "rimpiazzando la conoscenza con una formalità" (P. SPADA, *Consenso e indici di circolazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 399). Sulla scorta di quanto osserva A. FALZEA, voce *Fatto di conoscenza*, in *Voci di teoria generale del diritto*, Giuffrè, Milano, 1975, p. 567, si può affermare che qui precisamente la condotta imposta dalla legge sta a servizio della conoscenza (o, se si vuole, della conoscibilità); laddove, invece, nelle vicende tipicamente circolatorie, la conoscenza sta a servizio della condotta, come criterio per valutare il comportamento e regolare gl'interessi in gioco.

*condicionis eius*¹⁶. Un *acquis* irrinunciabile per lo Stato di diritto moderno sorto dalla Rivoluzione francese¹⁷.

Pertanto, il fondamento dell'accessibilità pubblica del registro delle imprese (art. 8 l. 580/1993, 2188 co. 3 c.c.), non diversamente da quella simile dei registri dello stato civile (art. 450 c.c.) e del registro delle persone giuridiche (art. 3 co. 8, d.p.r. 361/2000), risiede *tout court* nell'interesse della collettività a «conoscere taluni atti essenziali dell'impresa» che attengono all'esistenza stessa di ciascun centro d'imputazione di attività economica organizzata e al suo modo di essere, tra cui in special modo «le generalità delle persone che hanno il potere di obbligarla» (IV *considerando* dir. 68/151); e dunque risponde con tutta evidenza – mutuando il lessico della Corte di Strasburgo – a un *besoin social impérieux*¹⁸.

3. Il diritto al rispetto della vita privata nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo: la nozione di *vie privée sociale* e la sua dimensione economica.

¹⁶ ULP., D. L., 17, 19.

¹⁷ Com'è noto, nella più gran parte dei paesi di *civil law* il moderno ordinamento dello stato civile trae la sua diretta origine dalla legge emanata nel 1792 dall'Assemblea nazionale francese (*Décret du 20 septembre 1792 qui détermine le mode de constater l'état civil des citoyens*), rapidamente esportata in tutta l'Europa napoleonica. Non deve peraltro stupire che proprio la Francia sia stata, invece, tra gli ultimi paesi in ordine di tempo a sostituire il vecchio sistema dell'art. 42 del *code de commerce* napoleonico, imperniato sulla registrazione e l'affissione degli atti societari presso la cancelleria del *tribunal de commerce*, con il *registre du commerce et des sociétés*, sistema generalizzato di pubblicità commerciale che include anche gli imprenditori persone fisiche. La spiegazione risiede verosimilmente nell'influenza dell'altrettanto celebre *décret d'Allarde*, peraltro a tutt'oggi in vigore – legge 2-17 marzo 1791 dell'Assemblea Costituente, che accorda a chiunque l'incondizionata libertà d'iniziativa economica – e nella riluttanza ad introdurre un'iscrizione obbligatoria che poteva ricordare troppo da vicino le *matriculae mercatorum* delle corporazioni soppresse: queste ultime avevano funzione non tanto di portare fatti a conoscenza dei terzi, quanto di immettere l'immatricolato nell'ordinamento della corporazione. È fondamentale invece lo iato col sistema corporativo che marca l'ADHGB austro-tedesco del 1862 e che segna la vera origine dei moderni registri delle imprese, là dove al § 12 enuncia «*Das Handelsregister ist öffentlich*»: V. AFFERNI, voce cit. (nt. 11), p. 187; F. MAZZARELLA, *La scoperta di un paradigma complesso. L'«Unternehmen» nel diritto commerciale e nella dottrina austro-tedesca del primo novecento*, in *Quad. fiorentini per la storia del pensiero giur. moderno*, 2010, p. 305 s.

¹⁸ Sulla dottrina del *besoin social impérieux* v., in materia di eccezioni al diritto al rispetto della vita privata, Corte eur. dir. dell'uomo 22 ottobre 1981, *Dudgeon c. Regno Unito*, in *Arrêts et décisions, série A*, n. 45; 11 aprile 1979, *Sunday Times c. Regno Unito*, *ibid.*, *série A*, n. 30, § 47 ss.

Tutto ciò era indispensabile premettere per chiarire sotto quale particolare profilo il sistema della pubblicità commerciale venga in rilievo, ai fini che qui interessano nella prospettiva dell'art. 8 CEDU. Mette conto però svolgere ancora un'ulteriore premessa, su come l'art. 8 dovrebbe essere inteso e concretamente applicato alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo nel campo dei rapporti economici.

È stato osservato invero come il diritto al rispetto della propria vita privata postuli una libertà diversa da tutte le altre riconosciute dalla Convenzione (salvi naturalmente i diritti cd. intangibili: vita, incolumità ecc.): essa rappresenta sì il diritto individuale *par excellence* che più pertiene alla sfera fisica, morale e intellettuale della personalità umana¹⁹; ma al tempo stesso - e proprio perché tale - ridonda sull'interesse generale, interferendo con i fondamenti politici, giuridici e filosofici della società più ancora, paradossalmente, di altri diritti dell'uomo che per loro essenza sono relazionali, come la libera manifestazione del pensiero, la libertà d'associazione e riunione o la libertà di religione. La vita privata nel senso inteso dall'art. 8, insomma, rileva simultaneamente sotto i profili del diritto pubblico e del diritto privato e finisce per riverberarsi in tutti gli ambiti in cui "si svolge la personalità umana" (art. 2 Cost.).

È stato pure osservato che in termini astratti la vita professionale non attiene di per sé alla sfera della vita privata, ma alla vita relazionale, ed è perciò attività - per definizione - pubblica²⁰. Purtroppo, la giurisprudenza della Corte europea sin dagli anni '90 ha coniato l'ossimoro della *vita privata sociale* per ampliare il concetto, ritenuto troppo

¹⁹ M.T. MEULDERS-KLEIN, *L'irrésistible ascension de la «vie privée» au sein des droits de l'homme*, in F. SUDRE (a cura di), *Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruylant, Bruxelles, 2005, p. 308 s.

²⁰ J.F. RENUCCI, *Droit européen des droits de l'homme*, LGDJ, Paris, 2007, p. 165; J. MOULY, *Vie professionnelle et vie privée. De nouvelles rencontres sous l'égide de l'art. 8 de la Convention européenne*, in *Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention européenne des droits de l'homme*, cit. (nt. prec.), p. 279.

restrittivo, di vita privata personale ed è così pervenuta a un'applicazione estensiva dell'art. 8 anche rispetto alle attività professionali e commerciali²¹.

L'assimilazione della vita professionale alla vita privata, sebbene poi adottata anche dalla Corte di giustizia UE proprio nella prospettiva dell'art. 8 CEDU e proprio per tramite dell'art. 52.3 della Carta di Nizza²², non è peraltro scevra d'implicazioni. La norma dell'art. 8 è suscettibile anzitutto di applicazione verticale con riferimento alle ingerenze delle autorità: così, si è ritenuto che la sede della società di capitali, sia essa sede principale o sede secondaria ²³, va assimilata al domicilio *stricto sensu* e ad un duplice titolo, non soltanto *iure proprio* – allorché costituisca la sede ufficiale di una persona giuridica e sia perciò luogo in cui si svolge in forma collettiva l'attività d'impresa imputabile alla formazione associativa – ma anche titolo derivato, vale a dire come prolungamento della tutela individuale, quando sia luogo di esercizio dell'impresa di una «*société à responsabilité limitée appartenant à un particulier et dirigée par lui*» ²⁴ e cioè di una società unipersonale o comunque riferibile a un socio dominante.

²¹ L'indirizzo giurisprudenziale si può dire inaugurato da Corte eur. dir. dell'uomo 16 dicembre 1992, *Niemietz c. Germania*, in *Arrêts et décisions, série A*, 251-B, p. 34, cui *adde* 16 febbraio 2000, *Amann c. Svizzera*, in *Recueil des arrêts et décisions*, 2000-II, p. 201, § 65; 4 maggio 2000, *Rotaru c. Romania*, *ibid.*, 2000-V, p. 61, § 43; 16 aprile 2002, *Soc. Colas Est et al. c. Francia*, *ibid.*, 2002-III, p. 105, § 41; nonché in dottrina R. GERARDS, *op. loc. cit.* (nt. 2); J.F. RENUCCI, *op. loc. cit.* (nt. prec.); M.T. MEULDERS-KLEIN, *op. cit.* (nt. 19), p. 309; J. MEYER-LADEWIG, *Europäische Menschenrechtskonvention*, Nomos, Baden-Baden, 2011, p. 164; G. CARRARO, *op. cit.* (nt. 2), p. 210, 234.

²² Corte giust. UE 9 novembre 2010, cause C-92/09 e C-93/09, *Volker u. Markus Schecke GbR et. Al. c. Land Hessen et al.*, in *EU:C:2010:662*.

²³ Corte eur. dir. dell'uomo 16 aprile 2002, *Soc. Colas Est et al. c. Francia*, *precit.* (nt. 21), la cui fattispecie concerneva una perquisizione compiuta dalle autorità francesi nel quadro di un'indagine *antitrust*. È questo un terreno sul quale l'applicazione dell'art. 8 CEDU in materia di rapporti d'impresa si prospetta gravida di sviluppi (si pensi della protezione della corrispondenza commerciale, nel contesto delle ispezioni di vigilanza alla stregua dell'art. 54 T.U.B. o delle indagini tributarie: cfr. già, a suo tempo, Pret. Firenze 6 novembre 1975, in *Foro it.*, 1976, I, c. 247).

²⁴ Corte eur. dir. dell'uomo 28 aprile 2005, *Buck c. Germania*, in *Recueil des arrêts et décisions*, 2005-IV, p. 33; 30 marzo 1989, *Chappell c. Regno Unito*, in *Arrêts et décisions, série A*, n. 152, p. 13.

L'ampliamento della tutela dell'art. 8 al luogo d'esercizio di un'attività economica diviene insomma lo strumento per estendere anche agli imprenditori il diritto al rispetto della vita privata²⁵.

Ma si è pure prospettata un'applicabilità orizzontale dell'art. 8 alla vita professionale, quando ad esempio si è affermato il diritto del dipendente al rispetto della corrispondenza sul luogo di lavoro²⁶. Fin qui si tratta, a ben vedere, di applicazioni estensive che ancora mirano a proteggere il riflesso della vita professionale su quella privata propriamente detta e non viceversa. A risultare però potenzialmente eversive sono quelle pronunce che presuppongono che il diritto al rispetto della vita privata includa un vero e proprio diritto all'esercizio di un'attività professionale (amplificato sovente anche dal richiamo alla Carta europea del lavoro)²⁷ e quindi che sussista un diritto al rispetto della vita privata *nella sua dimensione economica*. E a tanto maggior ragione se si considera il carattere ibrido dell'obbligo che, sempre secondo la giurisprudenza della Corte, grava sullo Stato alla stregua dell'art. 8: il quale non impone alle autorità soltanto di astenersi da ingerenze, ma esige addirittura un impegno proattivo, che comporta l'adozione di misure positive volte ad assicurare il rispetto della vita privata *anche* nelle relazioni degli individui tra di loro²⁸.

²⁵ L'osservazione, in termini analoghi, è anche di R.J. SCHWEIZER, *Allgemeine Grundsätze*, in *Handbuch der Grundrechte*, Bd. VI/1, cit. (nt. 7), p. 104 s.

²⁶ Corte eur. dir. dell'uomo 25 giugno 1997, *Halford c. Regno Unito*, in *Recueil des arrêts et décisions*, 1997-III; 19 ottobre 2010, *Özpinar c. Turchia*, n. 20999/04.

²⁷ Corte eur. dir. dell'uomo 23 giugno 2015, *Sidabras et al. c. Lituania*, n. 50421/08 e 56213/08; 27 luglio 2004, *Sidabras e Džiautas c. Lituania*, in *Recueil des arrêts et décisions*, 2004-VIII, p. 399; J. MOULY, *op. cit.* (nt. 20), p. 300; P. GORI, *Rilevanza della giurisprudenza della Corte EDU in materia sociale*, in *Il Workshop Progetto Europeo "Courts and Charters"*, www.europeanrights.eu, § 5 d).

²⁸ Corte eur. dir. dell'uomo 7 febbraio 2012, *von Hannover c. Germania (2)*, in *Recueil des arrêts et décisions*, 2012-I, p. 351; 26 marzo 1985, *X e Y c. Paesi Bassi*, in *Arrêts et décisions, série A*, n. 91; v. in generale O. DE SCHUTTER, S. VAN DROOGHENBROECK, *Droit international des droits de l'homme: devant le juge national*, Larcier, Bruxelles, 1999, p. 209.

È in questi termini complessi che occorre perciò inquadrare la questione pregiudiziale sollevata dalla Corte di cassazione.

4. Fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione e diritto all'oblio. Quali soluzioni?

Così come viene proposta, la questione suscita peraltro una innegabile suggestione. Quella prospettata si presenta *d'emblée* come una classica ipotesi di applicazione verticale dell'art. 8: il diniego di cancellazione da parte del conservatore del registro delle imprese si configura tipicamente come un'ingerenza dell'autorità nella vita privata dell'ex amministratore della società fallita.

Ma si tratta davvero di un'ingerenza non giustificata, neppure da una od altra delle eccezioni contemplate all'art. 8.2 CEDU? E si può sostenere davvero che il diritto al rispetto della vita privata e familiare racchiuda anche un *droit à l'oublié*, che si estende ai fatti giuridici obbligatoriamente soggetti ad iscrizione nei registri pubblici? Alla luce di quanto si è venuti dicendo, sembra legittimo dubitarne per almeno due ordini di ragioni.

Anzitutto perché l'art. 8 contempla, appunto al § 2 (non diversamente da altre consimili disposizioni della Convenzione), una serie di deroghe o restrizioni alla libertà garantita, alla stregua delle quali l'ingerenza nel godimento del diritto pur riconosciuto al singolo deve considerarsi comunque lecita. Com'è noto, la giurisprudenza della Corte europea opera un vaglio di compatibilità con la Convenzione in base al canone di rispondenza ad un triplice requisito: (i) che l'ingerenza sia prevista dalla legge; (ii) che la misura persegua uno degli scopi tassativamente enumerati dalla disposizione permissiva dell'art. 8.2, e segnatamente: la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o

della morale, la protezione dei diritti e delle libertà altrui; (iii) che, infine, la misura risulti necessaria in una società democratica.

Nessun dubbio che, qui, le iscrizioni in cui l'ingerenza si sostanzierebbe siano previste dalla legge, e precisamente dall'art. 2383, co. 4, c.c., dall'art. 17 l fall., nonché dall'art. 2, I direttiva, e dalla disposizione generale dell'art. 2188. Altrettanto pacifico è che sia la legge ad imporre al conservatore del registro il diniego di cancellazione, in assenza di una disposizione che lo autorizzi.

Non è difficile neppure ravvisare il secondo requisito, in almeno due tra gli scopi contemplati dalla clausola di deroga. Come già osservato, le registrazioni di informazioni "neutre" su fatti giuridici essenziali - nome o denominazione; nascita o, rispettivamente, atto di costituzione; residenza o sede; identità del tutore o dell'amministratore, ecc. -, imposte autoritativamente a scopo anagrafico o di censimento, vantano tutte una lunga tradizione negli Stati democratici e si correlano alla necessità di assicurare l'ordine pubblico e il benessere economico del paese²⁹. È del resto impensabile che il fallimento di una società, fatto giuridico che genera conseguenze radicali sulla capacità patrimoniale e sui rapporti obbligatori coi terzi e che tendenzialmente conduce all'estinzione della persona giuridica (o alla sua trasformazione: art. 2499 c.c.), non sia d'interesse per il benessere economico della collettività: un interesse invero perenne, così come perenne è l'interesse alla ricostruzione dello stato civile delle persone fisiche, per quanto defunte. Al tempo stesso, la misura pubblicitaria mira ad assicurare anche lo scopo ulteriore della

²⁹ Corte eur. dir. dell'uomo, Commiss., dec. 6 ottobre 1982, *X. c. Regno Unito (Census Regulation 1980)*, n° 9702/82, § 1; Commiss., dec. 9 ottobre 1992, *Reyntjens c. Belgio*, n° 16810/90, in *Décisions et rapports*, 1992, n. 73, p. 136; S. GREER, *Les exceptions aux articles 8-11 de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, éd. Conseil de l'Europe, Strasbourg, 1997, p. 24; P. VAN DIJK, F. VAN HOOF, A. VAN RIJN, L. ZWAAK, *Theory and Practice of the European Convention on Human Rights*, Intersentia, Antwerpen, Oxford, 2006, p. 668 s.; C. GRABENWARTER, *European Convention on Human Rights: Commentary*, Beck, Helbing-Lichtenhahn, München, Oxford, Baden-Baden, Basel, 2014, p. 209.

«protezione dei diritti e delle libertà altrui», imprimendo certezza ai rapporti giuridici: si pensi alla necessità – che ben può insorgere anche a distanza indefinita di tempo – di verificare l'efficacia di un atto e quindi l'esistenza del potere rappresentativo in chi ha agito in nome e per conto della persona giuridica estinta.

Quanto al terzo requisito, la necessità della misura in una società democratica, già vi si è fatto cenno più sopra: la conoscibilità, per la generalità dei cittadini, di fatti giuridici che attengono allo *status* degli individui e delle formazioni associative e che come tali sono suscettibili d'incidere sul modo di essere dei rapporti giuridici tra i membri della società civile, costituisce un'esigenza irrinunciabile. La sua assenza avrebbe costi difficilmente calcolabili in termini d'incertezza nel traffico giuridico, a scapito di quel principio di preminenza del diritto che permea l'intera Convenzione³⁰. Non c'è dubbio perciò che la misura appaia proporzionata allo scopo e soddisfi, nelle moderne società complesse, un *besoin social impérieux*³¹.

Il secondo ordine di ragioni per il quale si deve negare l'incidenza dell'art. 8 CEDU sulla fattispecie si lega a un sostanziale fraintendimento del cd. diritto all'oblio, per come questa nozione è sorta e si è affermata³², in relazione alle iscrizioni di *fatti* giuridici prefigurati dall'art. 2193 c.c. – l'espressione del legislatore, da taluno criticata, appare invece in questa luce ineccepibile – in registri pubblici *eiusdem generis*. Come si è appena

³⁰ Proprio alla luce del ben noto preambolo della CEDU, ult. cpv.; v. X. SOUVIGNET, *La prééminence du droit dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruylant, Bruxelles, 2012.

³¹ Si veda al riguardo Corte eur. dir. dell'uomo, Commiss., dec. 28 febbraio 1996, *Tee c. Regno Unito*, n° 26663/95, che ha ritenuto proporzionato allo scopo legittimo di proteggere i consumatori il comunicato stampa di un'Autorità di vigilanza, nel quale si riferivano gli esiti di una verifica ispettiva a carico di una compagnia di assicurazioni e si prospettava anche un difetto nei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di taluni amministratori.

³² V. da ult. A. PALMIERI, R. PARDOLESÌ, *Diritto all'oblio: il futuro dietro le spalle*, in *Foro it.*, 2014, IV, c. 317; D. MINIUSSI, *Il "diritto all'oblio": i paradossi del caso Google*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2015, p. 209; S. LONGHINI, F. CATANZARO, *La tutela dell'immagine sul web e il diritto all'oblio*, in *Dir. autore*, 2015, p. 445; M. COCUCCIO, *Il diritto all'oblio fra tutela della riservatezza e diritto all'informazione*, in *Dir. fam.*, 2015, p. 740.

rilevato, lo scopo di questo tipo di registrazioni, affidate dalla legge a una pubblica autorità, è uno scopo perpetuo che non soltanto non può esaurirsi col tempo – nemmeno quando il soggetto o l'impresa cui si riferiscono non esistono più – ma ha anzi l'obbiettivo precipuo di conservare per sempre la rappresentazione veritiera del fatto giuridico: tant'è che esse non possono in nessun caso essere distrutte ma si versano negli archivi (camerali o, altrimenti, di Stato), dove mantengono la loro originaria accessibilità illimitata³³.

Questo primo dato marca inevitabilmente la differenza tra accadimenti sociali e di cronaca – sui quali il singolo può effettivamente invocare un diritto alla riservatezza e un correlato *right to be forgotten* – e fatti giuridici che invece *non debbono* essere dimenticati perché la loro rilevanza giuridica si perpetua nel tempo.

Occorre ancora rilevare che l'ordinanza di rimessione, pur richiamando l'art. 8, non lo pone in correlazione con l'art. 10 CEDU, benché tra le due norme sussista un legame che forse era opportuno mettere in luce. Nel sistema della Convenzione la sentenza di fallimento, in quanto incide su “diritti e doveri di carattere civile”, deve essere pubblica per definizione (art. 6.1)³⁴, e pubbliche sono pure le generalità degli amministratori della società fallita (art. 2, prima direttiva). Ebbene, se questi dati sono pubblici esiste anche un *diritto del pubblico* ad avervi accesso, che rileva della libertà d'informazione, attiva e passiva, predicata dall'art. 10.

³³ Secondo il medesimo regime vigente prima del deposito in archivio, e a differenza dei documenti a carattere privato e degli atti dei processi penali: art. 122 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

³⁴ La pubblicità del processo e della sentenza costituiscono invero strumento irrinunciabile di protezione dalla giustizia segreta che sfugge al controllo dell'opinione pubblica democratica: Corte eur. dir. dell'uomo 8 dicembre 1983, *Preto c. Italia*, in *Arrêts et décisions, série A*, n. 71, § 21.

Con la giurisprudenza *von Hannover*³⁵, la Corte ci indica appunto che l'art. 8 possiede in realtà la medesima latitudine dell'art. 10: il diritto alla libera manifestazione del pensiero postula un diritto del pubblico, cui l'informazione è destinata, ad accedere all'informazione stessa³⁶. Per definire il contenuto del diritto al rispetto della vita privata e alla reputazione, è necessario stabilire quale sia il limite della libertà d'informazione³⁷. E, va soggiunto, per chi svolge un'attività professionale, non diversamente che per i personaggi noti al grande pubblico, la protezione della reputazione necessariamente s'attenua proprio per il fatto che è il professionista stesso che si espone pubblicamente³⁸.

Ebbene, l'amministratore che accetta l'incarico in una società, soggetta a fallimento e soggetta all'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese ex art. 2195 c.c., a sua volta necessariamente si assoggetta all'obbligo di pubblicare i propri dati associati a quelli societari (2383, co. 4) e si espone così al rischio reputazionale del fallimento dell'impresa amministrata, di cui pure accetta l'eventualità³⁹: egli non può perciò invocare «*une protection absolue de sa personnalité*», nel settore professionale in cui volontariamente s'è esposto lui stesso; e tantomeno rispetto alla p.a.

³⁵ Corte eur. dir. dell'uomo 7 febbraio 2012, *von Hannover c. Germania* (2), precit. (nt. 28). V. ora anche, da ult., Corte eur. dir. dell'uomo (Gr. Camera) 16 giugno 2015, *Delfi c. Estonia*, § 139, che conferma la precedente sent. a sezione semplice 10 gennaio 2013, in *AIDA*, 2013, p. 442 con nt. A. OTTOIA.

³⁶ Cfr. P. NIKIFOROS-DIAMANDOUROS, *Reconnaissance d'un droit d'accès aux informations*, in *La Convention européenne des droits de l'homme, un instrument vivant*, Bruylant, Bruxelles, 2011, p. 148.

³⁷ D. SPIELMANN, L. CARILOU, *The Right to Protection of Reputation under the European Convention on Human Rights*, in *La Convention européenne des droits de l'homme, un instrument vivant*, cit. (nt. prec.), p. 595 s.

³⁸ Si veda in questo senso, *mutatis mutandis*, Corte eur. dir. dell'uomo 14 giugno 2005, *Minelli c. Svizzera*, n. 14991/02. Va ricordato del resto che, ogniqualvolta la legge impone una pubblicazione, per definizione rende una notizia di pubblico dominio: A. FALZEA, voce *Fatto di conoscenza*, cit. (nt. 15), p. 579.

³⁹ Senza dire oltretutto che, oggigiorno, l'evento del fallimento generalmente non porta più con sé il discredito sociale che, per secolare costume, vi si accompagnava: ciò a tanto maggior ragione dopo l'abrogazione del vecchio art. 50 sul registro dei falliti e la riforma dell'art. 142 l.fall. sulla riabilitazione, nonché la dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle vecchie disposizioni abrogate, compiuta da Corte cost. 27 febbraio 2008, n. 39, in *Foro it.*, 2008, I, c. 1037 e sulla quale avevano pesato le pronunce della Corte eur. dir. dell'uomo 23 marzo 2006, *Campagnano et. a. c. Italia*, in *Recueil des arrêts et décisions*, 2006-IV.

che ha l'obbligo di conservazione del registro e della rappresentazione veridica di fatti giuridici che esso è idoneo a offrire nel tempo⁴⁰.

Occorre allora riflettere se la pur controversa sentenza *Google*⁴¹ non offra invece soluzioni che si attaglino, più di quanto non si creda, al tema della pubblicità nei registri di commercio.

Non è il dato storico, che per sua natura non può essere cancellato (posto che la cancellazione è propriamente non l'eliminazione dell'iscrizione, come osserva la stessa Cassazione, bensì una nuova iscrizione che rappresenta un fatto giuridico di segno opposto alla precedente) né tantomeno può essere rimosso dal registro (giacché l'iscrizione costituisce la rappresentazione veritiera di un fatto giuridico storicamente avveratosi⁴²), quanto semmai il metadato estratto dal registro delle imprese, rielaborato, associato o ridiffuso, che risulta a ben vedere lesivo del diritto al rispetto della vita privata.

Se anche dunque esiste un'obbligazione positiva dello Stato alla stregua dell'art. 8, questa non s'indirizza certo verso il conservatore del registro, ma tutt'al più verso le agenzie d'informazioni commerciali⁴³.

⁴⁰ Sull'esigenza di veridicità del sistema pubblicitario commerciale v. C. IBBA, *La pubblicità delle imprese*, CEDAM, Padova, 2012, p. 119 s., 184; parafrasando L. WITTGENSTEIN, si potrebbe dire che anche le iscrizioni, come le proposizioni, rappresentano stati di cose e ciò che è rappresentato da una proposizione vera è un fatto (*Tractatus logico-philosophicus*, tr. it., Einaudi, Torino, 2009, proposiz. 2.06).

⁴¹ Corte giust. UE 13 maggio 2014, *Google Spain S.L. et al. c. AEPD*, causa C-131/12, in *Foro it.*, 2014, IV, c. 295, naturalmente menzionata anche dall'ordinanza di rimessione, cui *adde* ora anche la sent. 11 settembre 2014, *Papasavvas c. O Fileleftheros Dimosia Etaireia*, causa C-291/13, in *Rep. Foro it.*, voce *Unione europea e Consiglio d'Europa*, n. 1164.

⁴² Per quanto *far fetched* possa apparire l'esempio, non possono non venire alla mente le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali in materia di cancellazione dal registro dei battezzati per cessazione di appartenenza alla Chiesa, ed in particolare la dec. 13 settembre 1999 (pres. Rodotà), n. 1090502, in cui si esplicita che la Chiesa, al pari di ogni altro ordinamento, non può cancellare la traccia di un fatto giuridico che storicamente l'ha riguardata «se non a costo di modificare la stessa rappresentazione della propria realtà». Cfr. al riguardo anche Trib. Padova 29 maggio 2000, in *Quaderni dir. pol. eccles.*, 2000, p. 874.

⁴³ Questo è, del resto, quanto emerge anche dalla bozza di *Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale*, di cui il Garante ha deliberato il 15 febbraio 2015 l'avvio alla consultazione pubblica. Ed ancora, in questa medesima linea si colloca la recente Corte eur. dir. dell'uomo 21 luglio 2015, *Satakunnan Markkinapörssi Oy et a. c. Finlandia*, n. 931/13 (sentenza non ancora definitiva, in quanto rinviata alla Grande Camera il 14 dicembre 2015), secondo cui non configura violazione dell'art. 10 CEDU l'interdizione fatta dall'Autorità finlandese per la protezione dei

5. *Surenchère di tutele per la vita privata ed effetti distorsivi sui rapporti economici.*

Qualche riflessione ulteriore s'impone intorno ai rischi, non sempre evidenti, che può portare con sé un richiamo affrettato e talora non sufficientemente attento alle disposizioni della CEDU nel campo dei rapporti economici.

Sono proprio i problemi suscitati da un eccesso di tutela individuale, fondata sull'art. 8, a riserbare le implicazioni più imprevedibili: l'espansione della nozione di vita privata fino ad includervi – con intrinseca contraddizione logica – la vita professionale pubblica riconducendola alla sfera della c.d. vita privata sociale è tanto più criticabile in quanto conduce a proteggere la dimensione pubblica, che è coesistente in un'attività economica come tale sempre destinata a un mercato, *allo stesso modo* della vita privata; e quindi ad ampliare oltre misura, fin dentro al mondo degli affari, il momento dell'autonomia individuale (e degli interessi individuali) a discapito dell'eteronomia sociale e del sistema degli interessi comuni⁴⁴.

Il pericolo, da taluno già intravisto⁴⁵, è dunque che l'art. 8 CEDU, nato come strumento d'elezione per difendere il singolo dal sopruso di chi domina, divenga paradossalmente, trasposto sul piano dei rapporti d'impresa, non soltanto un'arma per scardinare norme e limiti sgraditi all'individuo – tale è appunto il caso della menzione della procedura concorsuale nel registro delle imprese –; ma in prospettiva anche il mezzo per imporre l'interesse individuale sull'interesse della generalità e così, in

dati ad una società editrice che forniva a terzi su richiesta, via SMS, informazioni fiscali e patrimoniali su dati – di per sé pubblici – concernenti i contribuenti finlandesi.

⁴⁴ Valga *ex plurimis* il richiamo di A. FALZEA, *L'atto negoziale nel sistema dei comportamenti giuridici*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, p. 40 s.

⁴⁵ V. ancora M.T. MEULDERS-KLEIN, *op. cit.* (nt. 19), p. 330; J. MOULY, *op. cit.* (nt. 20), p. 301 s.

definitiva, attraverso la pretesa di una sua efficacia orizzontale, anche un'arma impropria per proteggersi dai concorrenti.

Non suona perciò inopportuno, occorre riconoscerlo, l'ammonimento di Rivolta, che la tutela dell'iniziativa economica "esige una normazione che, anche nell'assicurare la protezione dei diritti fondamentali, si ponga nell'ottica del «collettivo» e non nell'ottica dell'«individuale»⁴⁶".

⁴⁶ G.C.M. RIVOLTA, *La convenzione europea dei diritti dell'uomo e il diritto societario italiano*, cit. (nt. 2), p. 119.